

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1082 del 24/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-3002 del 12/06/2023 intestata a IRON'S MECCANICA S.R.L. per lo stabilimento adibito a fabbricazione di strutture metalliche sito nel Comune di Cesena, Loc. Tipano, Via del Priolo n. 84 e n. 144.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1134 del 24/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-3002 del 12/06/2023 intestata a IRON'S MECCANICA S.R.L. per lo stabilimento adibito a fabbricazione di strutture metalliche sito nel Comune di Cesena, Loc. Tipano, Via del Priolo n. 84 e n. 144.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-3002 del 12/06/2023 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IRON'S MECCANICA S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Loc. Tipano, Via del Priolo n. 84. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a fabbricazione di strutture metalliche sito nel Comune di Cesena, Loc. Tipano, Via del Priolo n. 84 e n. 144”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/06/2023;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore, orari di lavoro solo diurno, macchinari utilizzati ecc.) e le opere di bonifica acustica considerate nella suddetta Relazione Acustica.*

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 07/10/2024, acquisita al Prot. Unione 39584 e da Arpae al PG/2024/183452, da IRON'S MECCANICA S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 44679 del 07/11/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/201911, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 03/12/2024 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 48461 e da Arpae al PG/2024/221205;

Considerato che con nota Prot. Com.le 0148594/2024 del 16/10/2024, acquisita al PG/2024/187820, il Comune di Cesena ha espresso il seguente nulla osta in merito all'acustica: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica n. 38/AUA/2024, con allegata una Relazione Acustica, datata ottobre 2024 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, ecc.).”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 24/02/2025, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-3002 del 12/06/2023 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IRON'S MECCANICA S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Loc. Tipano, Via del Priolo n. 84. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a fabbricazione di strutture metalliche sito nel Comune di Cesena, Loc. Tipano, Via del Priolo n. 84 e n. 144"* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/06/2023, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione della prescrizione relativa all'impatto acustico con la seguente: siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, ecc.) della Relazione Acustica, datata ottobre 2024.**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-3002 del 12/06/2023** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IRON'S MECCANICA S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Loc. Tipano, Via del Priolo n. 84. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a fabbricazione di strutture metalliche sito nel Comune di Cesena, Loc. Tipano, Via del Priolo n. 84 e n. 144"* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/06/2023, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione della prescrizione relativa all'impatto acustico con la seguente:**
siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, ecc.) della Relazione Acustica, datata ottobre 2024.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-3002 del 12/06/2023.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-3002 del 12/06/2023 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-3002 del 12/06/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/06/2023 P.G.N. 20422, per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche sito nel Comune di Cesena, Via del Piolo n. 84 e 144.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede, relativamente alle emissioni in atmosfera, quanto segue:

- variazione dei quantitativi di materie prime;
- modifiche alla emissione E03 "Taglio laser (inox)".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/186917 del 16/10/2024, aggiornata in data 09/12/2024 PG/2024/222706, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2024/186932 del 16/10/2024, aggiornata in data 09/12/2024 PG/2024/222718, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha prodotto la relazione tecnica prot. PG/2025/5747 del 13/01/2025, contenente quanto di seguito riportato:

"(...Omissis...)"

Materie prime

(...Omissis...)"

Si sottolinea che la Ditta dichiara che i quantitativi di filo di saldatura rimangono invariati rispetto a quelli attualmente autorizzati in quanto l'incremento dei quantitativi di lamiera è da imputarsi principalmente all'aumento nelle dimensioni delle lamiere lavorate più che al loro numero e non si prevedono quindi modifiche sostanziali nell'utilizzo di filo di saldatura.

(...Omissis...)"

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E01 - saldatura Inox manuale (invariata)

Su E01 convergono i fumi di 2 bracci mobili autoportanti di aspirazione al servizio di 2 postazioni di saldatura; l'impianto è collegato mediante una tubazione zincata ad un ventilatore centrifugo che garantisce la contemporaneità delle lavorazioni nelle due postazioni di saldatura.

Non essendoci variazioni nei consumi e nelle ore di utilizzo di filo di saldatura non si stimano variazioni delle emissioni in tale punto emissivo, pertanto tale emissione rimane invariata rispetto a quanto già autorizzato.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limite autorizzati

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E01 invariata</i>	<i>Saldatura</i>
<i>Portata massima</i>	<i>4000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 ore/g</i>
<i>Diametro</i>	<i>0.3 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a tessuto</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>CrVI e suoi composti + Ni e suoi composti</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuali</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E01

E02 - molatura (invariata)

La molatura viene eseguita su banco aspirante dotato di piano di appoggio totalmente fessurato e costituito da un tubolare quadrato 25 x 25 mm ed un fronte con 15 bocchette rettangolari per l'aspirazione delle polveri. La depressione nelle bocche aspiranti viene mantenuta tramite un ventilatore centrifugo da 5400 Nm³/h collegato ad un impianto di abbattimento delle polveri costituito da un filtro a tessuto. Per tale punto emissivo non sono previste modifiche rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione vigente.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti autorizzati

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E2 invariata</i>	<i>lavorazioni meccaniche</i>
<i>Portata massima</i>	<i>5400 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 ore/g</i>
<i>Diametro</i>	<i>0.35 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a tessuto</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri Totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E02;*
- sostituire i mezzi filtranti (primo e secondo mezzo filtrante) almeno due volte l'anno o più frequentemente quando il pressostato differenziale ne evidenzia la necessità;*
- registrare settimanalmente su apposito registro di manutenzione le letture del pressostato differenziale e le sostituzioni dei mezzi filtranti.*

E03 - taglio laser Inox (modificata)

Su E03 convergono i fumi di un impianto laser della ditta LASER VERONESE SRL, modello H400 - LV4020H per la lavorazione di lamiere in ferro e alluminio, a cui è asservito un impianto di abbattimento specifico costituito da un filtro a cartucce in poliestere con pulizia ad aria compressa. Con la modifica la Ditta chiede di aumentare le ore autorizzate di lavoro da 8 a 12, specificando che il maggiore numero di ore lavorative deriva dalla sempre maggiore richiesta di lavorazioni con lamiere di grandi dimensioni, che richiedono principalmente lavorazioni di tipo meccanico, come il taglio laser.

La Ditta prevede inoltre di installare una nuova macchina per operazioni di sbavatura e satinatura dedicata al solo acciaio inox, Tale macchinario verrà collegato all'impianto di aspirazione fumi già a servizio del taglio Laser, che verrà implementato passando da 6 a 9 cartucce con contestuale aumento della portata massima da 5.500 a 6.000 mc/h.

La Ditta dichiara che le due attrezzature (taglio Laser e sbavatrice satinatrice) non lavoreranno mai contemporaneamente, per cui l'impianto di aspirazione sarà sempre dedicato ad un unico macchinario, chiudendo e aprendo determinate saracinesche.

Si riportano le caratteristiche dell'impianto di abbattimento:

- tipo di tessuto: nanofibre di cellulosa;*
- diametro della cartuccia: 0.324 m;*
- altezza della cartuccia: 0.660 m;*
- numero delle cartucce: 9;*
- superficie totale filtrante: 189 m²;*
- velocità di filtrazione: 0.01 m/s;*

- pulizia: automatica con aria compressa in controcorrente.

Per quanto riguarda l'attività di taglio laser, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.16 "OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER" che recita:

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20
Monossido di carbonio	5

L'attività di taglio laser è prevista per 8 hh/giorno per 260 hh/anno, di queste la ditta dichiara che per il taglio di acciaio inox si prevedono 624 ore/anno di attività. Le lastre da tagliare avranno le seguenti caratteristiche:

- tipologia di metallo: AISI 304 per un totale di 85500 kg/anno;
AISI 316 per un totale di 800 kg/anno;
- composizione: AISI 304 manganese 2% - Cromo 19.5% - Nichel 10.5%;
AISI 316 manganese 2% - Cromo 18% - Nichel 13%;
- densità (stimata): 8 kg/dm³;
- spessore: 3 mm;

Secondo le specifiche tecniche della macchina laser, il taglio avrà una larghezza di 0.03 mm mentre la velocità massima di avanzamento del taglio dichiarata sarà di 6.5 m/min.

Considerando il caso peggiore costituito dal taglio laser della lamiera di tipo AISI 304 e ponendo una volatilità del 3%, si evidenzia il rispetto delle soglie di rilevanza indicate nella tabella A1 classe II e tabella B classe II dell'allegato I degli allegati alla parte V del DLgs 152/06. Pertanto per il Cr, CrVI e Ni si applicano i limiti previsti stante il fatto che la valutazione della soglia di rilevanza deve essere calcolata a monte degli impianti di abbattimento.

Si specifica che l'Azienda dichiara che continuerà ad effettuare gli autocontrolli annuali di Cr (VI) e suoi composti + Ni e suoi composti, già previsti nell'AUA vigente, in cui risultava il superamento della soglia di rilevanza in quanto i flussi di massa degli inquinanti erano stati calcolati considerando una velocità massima di taglio di 30 m/min, desunta dalla scheda tecnica della macchina laser in utilizzo in mancanza di ulteriori dati forniti dalla ditta.

Per quanto riguarda l'attività di satinatura, si può fare riferimento alla DGR 2236/09 e smi, che al punto 4 - trattamento di finitura delle superfici metalliche - del punto 4.31 ("Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno") prevede un limite di emissione per le polveri totali di 10 mg/Nmc.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti, tenendo in considerazione anche quanto proposto dal proponente:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E03 modificata</i>	<i>taglio laser e sbavatura</i>
<i>Portata massima</i>	<i>6000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>12 ore/g</i>
<i>Diametro</i>	<i>0.5 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a cartucce</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>CrVI e suoi composti + Ni e suoi composti</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuali</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E03 .

- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E03

[...omissis...]

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena con nota prot. 17192, acquisita al protocollo di Arpa PG/2025/11554 del 21/01/2025, ha espresso il parere di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere sulle emissioni in atmosfera pervenuta con ns prot. 0326474 del 10/12/2024, esaminata la documentazione iniziale (ns prot. 0269140 del 10/10/2024) e le successive integrazioni (ns prot. 0323102 del 06/12/2024) inerenti il procedimento ambientale in oggetto,

richiamati i contenuti del ns precedente parere, espresso in occasione della DET-AMB-2023-3002 del 12/06/2023

premesso che trattasi di ampliamento di attività (aggiunta di un macchinario all'impianto di aspirazione E3, aumento della portata di aspirazione massima da 5.500 a 6.000 Nmc/h e aumento dei quantitativi delle lamiere lavorate) di Industria Insalubre di I classe posta in contesto prevalentemente residenziale, la cui attività può continuare soltanto a condizione di adottare tutti gli accorgimenti e misure preventive atte a tutelare la salute dei residenti nelle vicinanze (T.U. delle Leggi Sanitarie del 1934 art.216)

valutate le modifiche descritte a livello dell'emissione E3 (taglio laser inox) e il conseguente potenziamento dell'impianto di abbattimento (aumento del numero di cartucce filtranti da 6 a 9) e tenuto conto dell'altezza del relativo camino di emissione (10 mt) e delle modalità e tempistiche di svolgimento dell'attività lavorativa cui esso è collegato ("la lavorazione del taglio laser massima effettiva è di 8 ore al giorno per 260 gg/anno" e "taglio laser e sbavatrice satinatrice non lavoreranno mai contemporaneamente")

si esprime per quanto di specifica competenza della U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole, in accordo con le decisioni e le prescrizioni di ARPAE ST e nel rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i."

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui alla precedente versione dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/06/2023 P.G.N. 20422, e da quella presentata per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera**, derivanti dall'attività di carpenteria metallica, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E01 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E02 - SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli con pressostato differenziale

Portata massima	5.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E03 – TAGLIO LASER e SBAVATRICE/SATINATRICE (utilizzo non contemporaneo)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E03**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E03** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E03**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime della **emissione modificata E03** si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E01, E02 ed E03**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. I mezzi filtranti (primo e secondo mezzo filtrante) dell'**emissione E02** dovranno essere sostituiti almeno due volte l'anno o più frequentemente quando il pressostato differenziale ne evidenzia la necessità. La Ditta dovrà registrare settimanalmente su apposito registro di manutenzione, di cui al successivo punto 10., le letture del pressostato differenziale e le sostituzioni dei mezzi filtranti.
10. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale :
 - dovranno essere registrate settimanalmente le letture del pressostato differenziale e le sostituzioni dei mezzi filtranti per l'**emissione E02** così come richiesto al precedente punto 9.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività

prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di

depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E01, E02, E03** devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
14. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E01, E02, E03** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra

di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008

misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.